

CITTA' DI RHO



COMUNE DI RHO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA
RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO
DI AUTOBUS ED AUTOVETTURE**



TITOLO I. NORME GENERALI.

Art. 1. Definizione del servizio di autonoleggio.

Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli (autovetture ed autobus), muniti della carta di circolazione prescritta, messi a disposizione degli utenti in apposite autorimesse ubicate nel territorio comunale di Rho.

Le richieste di servizio devono pervenire presso le anzidette autorimesse, oppure presso la sede del titolare.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo, in conformità di legge, secondo le disposizioni del presente regolamento.

È vietato adibire i veicoli sopra indicati a servizi diversi da quelli cui sono destinati, in particolare a servizi ad itinerari fissi e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se, sugli itinerari stessi, non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.

Art. 2. Disciplina del servizio.

Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.

Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia alla disciplina vigente prevista dalle disposizioni comunitarie, statali e regionali regolanti la materia.

Art. 3. Commissione consultiva.

È istituita ai sensi dell'art. 4 comma IV della legge 21/92 la commissione consultiva comunale unica per i servizi di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo di autobus ed autovetture e per il servizio taxi così composta:

- Dirigente del servizio commercio o suo delegato con funzioni di presidente;
- Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- Due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello

provinciale o, in mancanza, a livello regionale o, in mancanza, a livello nazionale;

- Due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello provinciale o, in mancanza, a livello regionale o, in mancanza, a livello nazionale;
- Due rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti e dei consumatori;

Funge da segretario della commissione un funzionario dell'ufficio commercio designato di volta in volta dal Dirigente del servizio.

I membri della Commissione sono nominati con deliberazione di Giunta Comunale.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità o di almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni sono valide se interviene almeno la metà dei membri compreso il Presidente.

La Commissione, oltre ai casi espressamente previsti dal presente regolamento, formula pareri non vincolanti su tutte le materie che riguardano il funzionamento del servizio, l'applicazione del presente regolamento e l'adozione dei provvedimenti sia di carattere generale che particolare inerenti il servizio.

Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali previste dal presente regolamento la Commissione svolge i seguenti compiti:

- esprime parere in merito alla bozza di bando di concorso;
- esamina le domande di partecipazione al concorso ed esprime un parere in ordine all'ammissione dei candidati;
- procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri indicati nel presente regolamento e redige la bozza di graduatoria di merito;
- trasmette la bozza di graduatoria al Dirigente del servizio per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

La Commissione ha durata coincidente con quella del Consiglio Comunale e resta in carica sino alla nomina della successiva, dopo la ricostituzione del Consiglio Comunale.

Art. 4. Competenza e vigilanza sul servizio.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la vigilanza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso gli organi della Polizia Municipale alla cui competenza sono demandate tutte le pratiche relative al controllo.

Gli appartenenti alla P.M. possono accedere per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

Sono fatte salve le prerogative conferite agli organi di Polizia regionali e statali preposti al settore.

CAPO II. NORME RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO.

Art. 5. Autorizzazioni per l'esercizio.

Il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è subordinato al rilascio, per ciascun autoveicolo, di apposita autorizzazione amministrativa.

Il numero delle autorizzazioni rilasciabili è stabilito dalla Regione Lombardia su proposta della Provincia di Milano.

L'esercizio del servizio comporta, da parte dei titolari, l'osservanza di tutte le norme di legge, del presente regolamento e delle altre prescrizioni generali o speciali emanate dagli organi competenti.

Gli operatori, titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio rilasciata da altro Comune, non possono, nell'ambito del Comune di Rho, procurarsi servizi con stabilità e continuità, nonché usufruire di qualsiasi struttura preordinata allo scopo ubicata nel Comune di Rho.

6. Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autoveicolo.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 della legge 21/1992 i titolari di autorizzazione per l'esercizio di autonoleggio possono:

- essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 L. 443/85;
- associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in Cooperative servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lett. b) del comma II, dell'art. 1 della legge 21/1992.

In tali casi è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione

precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.

In caso di recesso da tali organismi l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Non possono essere titolari di autorizzazione di cui al presente regolamento le persone giuridiche ed altri soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo.

Art. 7. Determinazione del numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente.

Il numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente, ed ogni relativa variazione, è stabilito dall'Amministrazione comunale con delibera di Giunta Comunale in esplicitazione delle indicazioni della Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia sulla base delle rispettive competenze.

Art. 8. Procedura per l'assegnazione della autorizzazione.

Ogni qualvolta si rende necessario assegnare un'autorizzazione per disponibilità (per ampliamento del servizio, o per rinuncia, o per revoca o decadenza del precedente titolare) l'Amministrazione ne dà avviso alla cittadinanza con pubblico manifesto con invito agli interessati ad avanzare la prescritta domanda; parimenti l'Amministrazione ne cura la pubblicazione dell'avviso di cui sopra per una volta sui giornali quotidiani di interesse nella Provincia di Milano.

Entrambi gli avvisi di cui sopra devono essere pubblicati almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Art. 9. Concorso per l'assegnazione - Bando.

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso pubblico per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo richiesto.

Il bando è indetto entro 60 gg. dal momento in cui sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul BURL.

I contenuti obbligatori del bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

- d) indicazione dei termini per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'Amministrazione;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo.

Art. 10 Requisiti generali per ottenere l'autorizzazione.

Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente deve presentare la domanda in bollo all'Amministrazione, come da fac-simile contenuto nel bando e, comunque, contenente i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) capacità finanziaria;
- 3) residenza o sede, se trattasi di persona giuridica, in uno dei Comuni della Provincia di Milano;
- 4) non essere interdetto all'assunzione di pubblici uffici;
- 5) disponibilità di una rimessa ubicata nel territorio del Comune di Rho;
- 6) iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibito ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

Inoltre non può essere intestatario di autorizzazione colui che:

- a) è incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1432; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726; 19 marzo 1990, n. 55;
- b) ha riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- c) ha riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

- d) ha riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati all'alinea precedente;
- e) è stato condannato, per lo stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) è sottoposto al procedimento penale per i delitti indicati nella lettera b) se per essi è già stato disposto giudizio, se è stato presentato ovvero citato a comparire in udienza per il giudizio;
- g) è incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione da una professione o un'arte;
- h) è stato dichiarato fallito;
- i) è incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali;
- j) è incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente, sia da parte del Comune di Rho, sia da parte di altri comuni;
- k) è incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

2. Gli impedimenti di cui al primo comma per la parte relativa alle lettere da "a" ad "f" non sussistono nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca nella misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Gli impedimenti di cui al primo comma, fatta eccezione per quanto previsto al secondo comma, per la parte relativa alle lettere da "a" ad "i" continuano a produrre effetto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione.

4. Il titolare di licenza per il servizio di taxi non può, oltre al servizio in questione, esercitare altra attività come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o imprenditore.

Nella domanda dovranno altresì in ogni caso essere formulate le seguenti dichiarazioni:

impegno ad attrezzare in territorio del Comune di Rho idoneo locale adibito a rimessa;

impegno a non esplicitare, per la revoca della licenza, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi.

Art. 11 Ulteriori requisiti per ottenere la licenza di autonoleggio mediante autobus.

In aggiunta ai requisiti di cui agli articoli precedenti, coloro che intendono ottenere l'autorizzazione di autonoleggio con autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso di:

- a) capacità finanziaria certificata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del cinquanta per cento di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri;
- b) abilitazione professionale desunta dalla frequenza con esito positivo da parte del titolare o del responsabile tecnico, di apposito corso professionale istituito dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Regione ovvero da questa riconosciuta; oppure dalla esperienza pratica di almeno tre anni alle dipendenze di un operatore di servizi di noleggio autobus;
- c) adeguato organico del personale per la gestione dei servizi;
- d) disponibilità di personale abilitato per l'espletamento del servizio.

Art. 12. Titoli di preferenza per la assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio mediante autobus.

Oltre ai titoli di preferenza stabiliti dalla Commissione di cui all'art. 3 per ogni apposito bando di concorso, la preferenza per la assegnazione delle autorizzazioni di autonoleggio mediante autobus con il punteggio aggiuntivo stabilito dalla Commissione, viene accordata a:

- titolari di autorizzazioni di noleggio di autobus con conducente che intendono ampliare il parco;
- cooperative o consorzi di imprese del settore;
- concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone;
- essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi.

In caso di parità di titoli di cui al comma precedente o in mancanza, costituisce ulteriore titolo preferenziale la maggiore anzianità di servizio risultante dalla documentazione presentata. In subordine la preferenza è determinata dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia coniugato o meno. Il numero dei figli a carico deve essere dichiarato con atto notorio da allegare al momento della presentazione della domanda. In caso di ulteriore parità nella fattispecie di cui sopra la priorità è data dal sorteggio. Il

sorteggio viene effettuato dalla Commissione di cui al presente regolamento.

Art. 13. Titoli di preferenza per la assegnazione dell'autorizzazione di autonoleggio mediante autovettura.

Oltre ai titoli di preferenza stabiliti dalla Commissione di cui all'art. 3 per ogni apposito bando di concorso, la preferenza per la assegnazione delle autorizzazioni di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura, con il punteggio aggiuntivo stabilito dalla Commissione, viene accordata in relazione al possesso dei seguenti elementi:

- specifica professionalità;
- servizio già prestato quale conducente di autoveicoli di noleggio da rimessa o di linea o da piazza (taxi);
- titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici;
- conoscenza di lingue estere, che sarà accertata secondo le modalità stabilite dall'amministrazione;
- aver stipulato, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;
- esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga autorizzazione rilasciata da altro comune;
- essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi.

In caso di parità di titoli di cui al comma precedente o in mancanza, costituisce ulteriore titolo preferenziale la maggiore anzianità di servizio risultante dalla documentazione presentata. In subordine la preferenza è determinata dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia coniugato o meno. Il numero dei figli a carico deve essere dichiarato con atto notorio da allegare al momento della presentazione della domanda. In caso di ulteriore parità nella fattispecie di cui sopra la priorità è data dal sorteggio. Il sorteggio viene effettuato dalla Commissione di cui al presente regolamento.

Art. 14 Assegnazione licenza.

Al fine di procedere all'assegnazione della autorizzazione la Commissione comunale di cui all'art. 3 procede alla valutazione dei titoli con il punteggio stabilito dal bando.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il Dirigente del servizio commercio approva la graduatoria sulla base della documentazione prodotta dalla Commissione di cui all'art. 3 e provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato all'avente diritto.

Art. 15. Documentazione da produrre.

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della autorizzazione, deve presentare - entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento di assegnazione - la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti.

Deve altresì fornire la prova - entro il medesimo termine - di aver attrezzato in territorio del Comune di Rho idoneo locale per la rimessa.

Art. 16 Validità.

L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta a vidimazione ogni anno presso il competente Ufficio Comunale.

La vidimazione è condizionata alla presentazione entro il 15 febbraio di ogni anno da parte dell'interessato della apposita domanda, previa verifica della permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di autonoleggiatore.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 17. Trasferibilità dell'autorizzazione.

Il trasferimento dell'autorizzazione è autorizzato dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- 1) al raggiungimento del 60° anno di età del titolare;
- 2) quando l'intestatario sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
- 3) cessione dell'azienda, indipendentemente dalla durata del servizio prestato;
- 4) fusione o incorporazione di società;
- 5) in caso di invalidità permanente qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio;

in tal caso l'invalidità che non deve essere preesistente al rilascio della licenza, deve comunque essere tale da impedire l'esercizio dell'attività.

- 6) In caso di revoca di patente disposta dall'autorità di P.S. qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio.

In ogni caso, sia per autovettura sia per autobus, il nuovo titolare dovrà dimostrare di possedere i requisiti di cui al presente regolamento.

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalle leggi regolanti la materia e dal presente regolamento. In caso di mancato accordo con gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, trascorsi due anni dal decesso del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad altro soggetto.

Durante tale periodo il servizio può essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente.

In ogni caso l'Amministrazione dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atti tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario o l'erede deve essere in possesso dei requisiti soggettivi sopra indicati.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione.

CAPO III. NORME PER IL SERVIZIO DEGLI AUTOVEICOLI

Art. 18. Inizio del servizio ed obblighi del titolare dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione deve iniziare, a pena di decadenza, l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

Tale termine sarà prorogabile dal Dirigente per comprovati e giustificati motivi solo una volta per un periodo non superiore a tre mesi.

Il titolare deve altresì presentare all'ufficio commercio del Comune almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, l'elenco degli autoveicoli in numero di uno per ciascuna autorizzazione e fornire, contemporaneamente, la

documentazione atta a provare la disponibilità e di aver contratto la assicurazione contro i rischi da responsabilità civile derivanti dalla circolazione degli autoveicoli stessi anche per i danni alle persone, animali e cose trasportate, nonché la documentazione relativa alle rimesse specificandone la titolarità.

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Art. 19. Servizio autoveicoli.

Le autovetture in servizio devono essere contraddistinte da un contrassegno sul quale deve essere riportato il numero della autorizzazione e di targa recante la dicitura "N.C.C."

Il contrassegno deve essere collocato in modo visibile a mezzo di apposita targa inamovibile o autoadesivo.

Il servizio di autonoleggio con conducente è offerto presso la rimessa o sede del vettore.

Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi di aree pubbliche.

Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 20. Prezzo del servizio

Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente.

Le tariffe devono essere determinate ai sensi del D.M. Trasporti 20.04.93 e succ. modificazioni, dall'Amministrazione, sentita la Commissione di cui all'art. 3.

Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere tenute, a disposizione degli utenti, nella sede del titolare e nelle autorimesse.

Art. 21. Collaborazione alla guida.

I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo dei conducenti e purché non abbiano un rapporto subordinato con altro datore di lavoro.

Art. 22. Trasporto portatori di handicap.

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 23. Manutenzione.

I veicoli dovranno, in ogni loro parte esterna ed interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

È vietata ogni forma di pubblicità, di qualsiasi natura, sia all'interno che all'esterno del veicolo senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

CAPO IV. NORME DI SERVIZIO PER I CONDUCENTI

Art. 24. Doveri dei conducenti.

I conducenti di autoveicoli per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa debbono osservare, oltre le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, le altre norme di servizio emanate dall'Amministrazione.

I conducenti degli autoveicoli in servizio debbono:

- a) indossare in servizio abiti decorosi;
- b) essere muniti durante il servizio, di tutti i documenti prescritti dalle leggi regolanti la materia e dal presente regolamento, ed esibirli a richiesta degli incaricati della sorveglianza;
- c) tenere con gli utenti un contegno corretto;
- d) compiere il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta e, comunque, il percorso indicato dall'utente;
- e) controllare che il funzionamento del contachilometri sia regolare;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto;
- h) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- i) consegnare all'ufficio P.M. del comune di Rho qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- j) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;

- k) tenere a bordo una copia del presente regolamento da esibire a chi ne abbia interesse e ne faccia richiesta.

Nell'esercizio della propria attività al conducente è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa salvo esplicita richiesta del committente o in caso di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dei veicoli;
- f) rifiutare il trasporto di supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
- g) consumare vivande o bevande nell'autoveicolo durante il servizio senza l'espresso consenso degli utenti;
- h) fumare nell'autoveicolo.

Art. 25. Ulteriori prescrizioni per il titolare di autorizzazione di autonoleggio con conducente mediante autobus.

In aggiunta agli obblighi di cui all'art. precedente, il titolare di autorizzazione di autonoleggio con conducente mediante autobus è tenuto ad osservare, durante l'effettuazione dei singoli viaggi, l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- b) il foglio di viaggio progressivamente numerato e sottoscritto recante la dicitura: "*per questo servizio sarà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio*" ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio ed il numero di targa dell'autobus. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria e approvate dalla giunta regionale;
- c) copia dell'autorizzazione comunale di noleggio.

Art. 26. Comportamento degli utenti.

Agli utenti del servizio è vietato:

- a) insudiciare o guastare l'autoveicolo e le sue apparecchiature;
- b) distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
- c) fare schiamazzi o rumori molesti anche fuori dai centri abitati;
- d) fumare nell'autoveicolo;
- e) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- f) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- g) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 27. Reclami.

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il servizio competente in ordine ai provvedimenti adottati ed eventualmente da adottare.

All'interno di ogni autoveicolo è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO IV. VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI.

Art. 28. Idoneità dei mezzi al servizio.

La polizia municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, o in ottemperanza alle direttive impartite dal servizio commercio, verifiche sull'idoneità dei mezzi di servizio.

La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento;

Art. 29. Sospensione dell'autorizzazione.

Nel caso di non osservanza delle norme previste nel presente regolamento, ove non diversamente sanzionate, il Dirigente del Servizio competente, sentita la commissione di cui all'art. 3 potrà disporre la sospensione delle autorizzazioni per un periodo di tempo commisurato alla gravità delle violazioni commesse, che comunque non potrà superare i 90 gg.

Art. 30. Decadenza della autorizzazione di esercizio.

Il dirigente del servizio commercio, sentita la commissione di cui all'art. 3, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione oltre che nel caso di mancato inizio dell'attività nel termine di 6 mesi, nei seguenti casi:

- a) ove sia accertata la mancanza o la perdita dei presupposti e delle condizioni soggettive e oggettive alla sussistenza dei quali il rilascio dell'autorizzazione è stato subordinato;
- b) di interruzione del servizio protrattasi per oltre 180 gg. senza giustificato motivo;
- c) per rinuncia esplicita del titolare dell'autorizzazione;
- d) per fallimento del titolare dell'autorizzazione.

La decadenza viene comunicata altresì all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 31. Revoca dell'autorizzazione.

Il Dirigente del servizio commercio, sentita la commissione di cui all'art. 3, revoca l'autorizzazione di esercizio nei seguenti casi:

- a) in caso di avvenuta irrogazione, nel corso dell'ultimo quinquennio, di tre provvedimenti di sospensione della autorizzazione per l'esercizio del servizio, per le cause previste all'art. 29;
- b) uso per il servizio di autoveicoli non immatricolati o non autorizzati per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente;
- c) svolgimento del servizio da parte del conducente che non abbia conseguito la patente di guida e/o il certificato di abilitazione professionale prescritti ovvero con gli stessi revocati;
- d) svolgimento del servizio durante il periodo di sospensione della autorizzazione di esercizio;
- e) per violazione delle norme che vietano il cumulo in capo ad una stessa persona di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi;
- f) per giustificati motivi di pubblico interesse.

La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il procedimento per addivenire alla revoca dell'autorizzazione prevede, ove possibile, la contestazione, entra trenta giorni dalla data di conoscenza, del fatto addebitato con lettera notificata all'interessato con invito a presentare eventuali giustificazioni nel termine massimo di 10 giorni.

La revoca comporta il ritiro dell'autorizzazione e del contrassegno.

Art. 32. Sanzioni pecuniarie.

Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo o un autobus non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma prevista dall'art. 85 del Codice della Strada così come stabilita dal D.M. di aggiornamento.